

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1070)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CENGARLE, AZIMONTI, CALVI, TOROS, PACINI, TORELLI, LIGIOS e SEGRETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Modificazioni di leggi concernenti l'Opera nazionale pensionati d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, venne istituita l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI), che ha per scopo forme di assistenza sociale e di previdenza integrativa in favore dei pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e che provvede, nella misura delle sue disponibilità, ai compiti precisati all'articolo 2 della suddetta legge ed all'articolo 2 dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372.

È altrettanto noto che l'ONPI è l'unico ente pubblico nazionale che provvede all'assistenza sociale a favore di vaste categorie di ex lavoratori.

I compiti dettati dalla legge istitutiva hanno richiesto all'Ente, attraverso 25 anni di intensa attività, un notevole impegno ai vari livelli, concretizzatosi con l'istituzione, a tutto il 1972, di 37 Case di riposo, dotate di moderni servizi di ospitalità nonchè con

forme di assistenza scolastica a favore dei figli dei pensionati, con interventi economici atti a sopperire ai bisogni urgenti dei pensionati stessi e delle loro famiglie ed, infine, con altri fini di mutualità, di previdenza e di assistenza in genere.

L'attuale impegno dell'Ente è volto ad una maggiore quantificazione e qualificazione di tali prestazioni, che siano ispirate ai dettami della moderna gerontologia e tali da soddisfare, con oculato impegno di spesa, ai molteplici pressanti bisogni delle categorie assistite.

Va rilevato che la nuova azione dell'Ente a favore delle benemerite categorie dei pensionati della previdenza sociale non può essere adeguatamente assolta, malgrado le pressanti e spesso drammatiche esigenze socio-assistenziali, ove non venga sorretta da un maggiore incremento delle attuali entrate, costituite, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da un contri-

buto di lire 20 (venti mensili), a carico dei suddetti pensionati, nonchè da un contributo, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito nella misura dello 0,30 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno (articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1338).

È evidente come tale contribuzione appaia ormai del tutto insufficiente se rapportata ai molteplici e complessi bisogni di assistenza sociale e di previdenza integrativa dei pensionati e non consente all'Ente di dar vita a più ampi, qualificati ed organici interventi di protezione sociale a favore di circa 12 milioni di ex lavoratori anziani.

È appena il caso di sottolineare che il contributo di lire 20 mensili, posto a carico del pensionato, non è più monetizzabile e non può neppure definirsi « contributo » nel senso economico-sociale che devesi attribuire a tale termine.

Si ravvisa, quindi, la necessità di un aumento di tale contributo considerati i fini cui è ispirato il disegno di legge che viene proposto.

Si appalesa, inoltre, la necessità — considerato che tra i fini più rilevanti dell'attività dell'Opera, è l'attivazione di Case di riposo e di istituzioni similari, per le quali occorre, ovviamente, l'acquisizione dei relativi beni immobili — che venga introdotta una norma che esoneri l'Ente da complessi procedimenti autorizzativi inerenti agli acquisti di tali beni e che gli attribuisca una specifica espressa autonomia consistente nell'adozione di un motivato atto deliberativo da parte del Consiglio di amministrazione, ferma restando ogni altra procedura tecnico-finanziaria idonea a garantire l'Ente in ordine agli acquisti stessi. E ciò per far sì che le procedure ed i tempi di attivazione delle Case di riposo e delle istituzioni similari siano rese sollecite in relazione alle cennate esigenze di urgenza poste dai bisogni dei pensionati assistiti.

L'ultima modifica che si propone concerne il Consiglio di amministrazione, che è composto attualmente, in base all'articolo unico della legge 5 gennaio 1953, n. 29, dal Presidente e da dieci membri, dei quali cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati, due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due funzionari del Ministero del tesoro ed un rappresentante dell'INPS nonchè il Collegio dei Sindaci, composto attualmente da un pensionato designato dall'organizzazione più rappresentativa dei pensionati, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

Sembra logico e giusto, in omaggio ai principi di una maggiore rappresentatività degli ex lavoratori assistiti, che la composizione del Consiglio di amministrazione preveda l'aumento dei pensionati, in esso rappresentati, da cinque e sette e la diminuzione da due ad uno dei funzionari nominati in rappresentanza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, considerato soprattutto che l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, indirettamente, per taluni provvedimenti, anche a quella del Ministero del tesoro. Il Collegio dei Sindaci dovrebbe, invece, conseguire, ai fini delle funzioni che gli sono demandate, una maggiore rappresentatività delle categorie assistite e quindi l'aumento da uno a due dei pensionati facenti parte di tale Collegio. Si ritiene, anche, analogamente a quanto previsto per gli organi deliberanti di molti altri enti pubblici, che il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale durino in carica cinque anni anzichè tre.

Tenuto conto dei motivi esposti nella presente relazione e delle altre finalità sociali che assolve l'ONPI, si propone l'approvazione del disegno di legge avente per oggetto: « nuove norme concernenti l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dal 1° gennaio 1974 il contributo dovuto dai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevato a lire 100 mensili ed è dovuto anche sull'importo della 13^a mensilità.

Art. 2.

Per l'acquisizione di beni immobili, destinati esclusivamente ai fini d'istituto, indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, l'Opera è esonerata da ogni procedura di autorizzazione comunque prevista e disciplinata e può provvedere a seguito di motivato atto deliberativo approvato dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è composto del Presidente e di dieci membri dei quali:

- a) sette pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati e degli ex lavoratori anziani;
- b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un funzionario del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e dallo statuto dell'Opera e si compone del Presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione tra quelli sub *a*) e dal consigliere sub *b*).

Il Collegio dei sindaci è costituito: da due pensionati designati dalle organizzazioni più rappresentative dei pensionati, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato in servizio della Corte dei conti.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica cinque anni.